



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 127

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Pavanetto e Venturini

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA E DELLA CULTURA, DELLA POLITICA, DELLA SOCIETÀ, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE VENETO, DENOMINATE “CASE E STUDI DEGLI ILLUSTRI DEL VENETO”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 febbraio 2022.

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA E DELLA CULTURA, DELLA POLITICA, DELLA SOCIETÀ, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE VENETO, DENOMINATE “CASE E STUDI DEGLI ILLUSTRI DEL VENETO”

Relazione:

Con il presente progetto di legge la Regione del Veneto intende garantire la conservazione, la promozione e la fruizione di luoghi ritenuti di rilevante interesse culturale, che siano aperti o apribili al pubblico o comunque dal pubblico in qualche forma fruibili e allo stesso tempo promuovendo la conservazione della memoria della figura e dell'opera di persone che hanno segnato la vita della comunità regionale.

Ferma restando la disciplina degli studi d'artista come delineata dall'articolo 51 del codice dei beni culturali, le abitazioni e gli studi possono essere resi accessibili, conservati, valorizzati, promossi e fruiti in varie forme (manifestazioni culturali, visite guidate a percorsi tematici) generando ricadute positive nel turismo e nell'economia, cosicché il patrimonio culturale e valoriale non si disperda ma sia gestito e valorizzato. In questa fase di crisi economica post pandemia è fondamentale individuare nuove leve di sviluppo economico anche nel settore turistico/recettivo, che pur essendo la prima “industria” del Veneto, ora segna il passo per le chiusure forzate e le limitazioni imposte dai vari lockdown.

In questo senso il Pdl in esame è un incentivo allo smart tourism, al bike-tourism, e al turismo esperienziale, tre dimensioni innovative del flusso turistico dal potenziale ancora parzialmente inesplorato qui in Veneto, ma che possono regalare grandi soddisfazioni sia agli operatori turistici che alla filiera ad essi collegata. la visita ad una casa o studio degli illustri del Veneto infatti si presenta come una esperienza quasi individuale o a piccoli gruppi.

Le dimore o studi degli illustri del Veneto potranno essere poi una tappa all'interno dei circuiti bike e accessibili a costi contenuti come ticket di ingresso di visita, potranno configurarsi come una opzione di scelta per chi ha a disposizione solo uno o due pernottamenti ed essere fruiti attraverso le nuove tecnologie. Potranno inoltre configurarsi come una esperienza emozionale nella quale il visitatore si troverà immerso attraverso la ricostruzione dell'atmosfera dell'epoca e della vita che si svolgeva proprio nella casa o nello studio con tutto quello in essi contenuto.

Un panel dunque di opportunità che queste location possono offrire al turista, con ricadute positive per tutta la filiera degli operatori turistici dei Comuni ove esse insistono.

La Regione con questo Pdl andrebbe ad assumere il ruolo di cabina di regia per una messa a sistema delle case e studi già esistenti, unitamente ad una valorizzazione di case e studi ancora non censiti ma da includere nel novero. Cabina di regia quanto mai opportuna per potenziare ulteriormente con questo Pdl, i siti ai quali è stato conferito il sigillo UNESCO: le Colline del Prosecco e l'Urbs Picta con il ciclo pittorico degli affreschi del '300, offrendo ai visitatori una possibilità ulteriore di immergersi nella storia, nella cultura e nella spiritualità del nostro Veneto, riscoprendo le vite degli illustri e la loro dimensione sia privata che domestica.

Non va dimenticato che un'opera d'arte, un'invenzione, un misticismo o un carisma religioso, etc. trovano la loro genesi anche nel luogo nel quale l'illustre ha vissuto od operato. Questo permetterebbe al visitatore di gustare in pienezza l'opera d'arte, l'invenzione, il carisma, e di comprenderne il significato più profondo e più autentico.

L'articolo 1 evidenzia le finalità che s'intendono perseguire con il progetto di legge.

L'articolo 2 definisce cosa si intende per "Case e studi degli illustri del Veneto" e i requisiti minimi delle strutture utili al riconoscimento.

L'articolo 3 definisce gli interventi ammessi a finanziamento.

L'articolo 4 introduce il vincolo di fruizione pubblica per un periodo di 10 anni per le strutture beneficiarie di finanziamento.

L'articolo 5 prevede le iniziative utili alla promozione ed informazione dell'iniziativa.

L'articolo 6 prevede che entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge e, successivamente a cadenza periodica, la Giunta regionale invii alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione.

L'articolo 7 contiene la norma finanziaria.

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI E DEGLI STUDI DI ESPONENTI DEL MONDO DELLA STORIA E DELLA CULTURA, DELLA POLITICA, DELLA SOCIETÀ, DELLA SCIENZA E DELLA SPIRITUALITÀ DELLA REGIONE VENETO, DENOMINATE “CASE E STUDI DEGLI ILLUSTRI DEL VENETO”

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle iniziative e nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, interviene per promuovere la conservazione e la valorizzazione di strutture ubicate sul territorio regionale ove hanno abitato ed operato, svolgendo la propria attività intellettuale, artistica e sociale, persone che hanno rappresentato la Regione del Veneto in Italia, in Europa e nel mondo per particolari meriti in ambito culturale, scientifico o sociale, anche al fine di promuovere la conservazione della memoria della loro figura ed opera.

Art. 2 - Riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”.

1. Sono definite con il titolo “Case e studi degli illustri del Veneto” le abitazioni e gli studi in cui hanno vissuto e svolto la propria attività, gli esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità di cui all’articolo 1, che sono nati o hanno vissuto ed operato in Veneto.

2. Possono essere ammesse al riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi;

a) capacità di rappresentare, per le proprie caratteristiche e per il patrimonio di beni e l’apparato documentale ivi contenuto, la vita e i valori di chi vi ha abitato e svolto la propria attività, costituendo espressione del loro pensiero e della loro opera;

b) costituiscono luoghi destinati o destinabili allo svolgimento di iniziative volte alla conoscenza dell’opera e della persona a cui la struttura è intitolata;

c) apertura al pubblico per almeno sessanta giorni all’anno, anche non continuativi.

3. La Giunta regionale definisce i criteri di valutazione per ottenere e conservare il riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”.

Art. 3 - Interventi ammessi a finanziamento.

1. La Giunta regionale sostiene interventi di conservazione e valorizzazione delle strutture riconosciute ai sensi della presente legge, al fine di concorrere a determinare condizioni di pubblica fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, costituito dalle “Case e studi degli illustri del Veneto”.

2. Sono altresì ammissibili a contributo iniziative di studio della figura e dell’opera, di divulgazione mediante mostre e programmi culturali, anche digitali e multimediali e sul loro lascito alla comunità regionale, progetti narrativi sul patrimonio culturale rappresentato dalla struttura in cui hanno vissuto ed operato, nonché la promozione di itinerari e percorsi, anche tematici, che interessano le diverse “Case e studi degli illustri del Veneto” riconosciute ai sensi della presente legge.

Art. 4 - Vincolo di fruizione pubblica.

1. Le strutture per le quali è concesso il contributo per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono vincolate, per un periodo di dieci anni dalla data dell'ultimo provvedimento di concessione del contributo medesimo, al mantenimento di un regime di fruizione pubblica, nei termini di cui all'atto unilaterale d'obbligo prodotto dal proprietario o gestore della stessa, beneficiario del contributo.

Art. 5 - Iniziative di promozione e di informazione.

1. Per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale cura la realizzazione di una "Guida alle Case e studi degli illustri del Veneto" ed assicura la tenuta di una sezione dedicata sul proprio sito web.

Art. 6 - Clausola valutativa.

1. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente a cadenza periodica, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla progressiva individuazione e alla disciplina della loro fruibilità delle "Case e studi degli illustri del Veneto".

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 5, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri del Veneto”.....	3
Art. 3 - Interventi ammessi a finanziamento.....	3
Art. 4 - Vincolo di fruizione pubblica.....	4
Art. 5 - Iniziative di promozione e di informazione.	4
Art. 6 - Clausola valutativa.....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	4